



CIRCOLARE INFORMATIVA 19/95

Milano, 13 novembre 1995

OGGETTO: Disposizioni attuative Testo Unico per operatività europea intermediari finanziari
ex articolo 107.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING

BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BANESTO FACTORING
BARCLAYS FACTORING
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI FACTOR
COMIT FACTORING
CREDEMFACOR
CREDIT FACTORING
DESIO E BRIANZA LEASING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR
FACTORCOOP
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT
FARMAFACTORING
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FIRST CHEMICAL FACTORING
FISCAMBI FACTORING
GEFACTOR

GENERALE FACTOR
IBM SEMEA SERVIZI FINANZIARI
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA

ISEFI
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOFACTORING

MEDIOLANUM FACTOR
MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING

SELEFACTOR
SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. SINNONA
DOTT. BERNESCHI
DOTT. ALIPERTI
DOTT. FERRONI
SIG. DINI
DOTT. FORNASARI
DOTT. CORAGGIO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
DOTT. SALVEMINI
SIG. INGRASSIA
SIG. CECI
SIG. PERETTO
DOTT. VALTOLINA
DOTT. RATTI
DOTT. MERLI
RAG. GAMBERINI
DOTT. VAZZA
DOTT. BADOGLIO
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
DOTT. DEI POLI
DOTT. BURCHI
DOTT. PIEROTTI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. CORDANI
DOTT. STACCIONE
AVV. SCIUME'
SIG. ADINOLFI
DOTT. FIORIO
DOTT. MONZA
RAG. ZAINO
SIG. TANSINI
DOTT. SACCHI
DOTT. ZENONI
RAG. VENTURINI
RAG. LODI
RAG. DE PALO
DOTT. FURLOTTI
DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SIG. DINI
DOTT. GASPARRI
DOTT. GIORDANI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

BANCA D'ITALIA

AI CAPI DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Roma, 18 ottobre 1995

CIRCOLARE N. 212

Oggetto: Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 T.U. ammessi al mutuo riconoscimento che intendono operare in altri Stati dell'Unione Europea.

L'art. 18 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - in attuazione dell'art. 18 della Direttiva CEE 89/646 (Seconda Direttiva di coordinamento bancario) - prevede che le società finanziarie di diritto italiano ammesse al mutuo riconoscimento possono operare in altri Stati dell'Unione Europea (UE) tramite lo stabilimento di succursali ovvero nel quadro della libera prestazione di servizi.

Come noto, le attività ammesse al mutuo riconoscimento sono quelle indicate all'art. 1, comma 2, lett. f) del d.lg. 385/93 (Testo Unico in materia bancaria e creditizia).

Si ricorda inoltre che, ai fini dell'ottenimento del "passaporto europeo", le società in questione devono, tra l'altro:

- 1) essere partecipate per almeno il 90 per cento da una o più banche nazionali;
- 2) essere sottoposte a forme di vigilanza individuale;
- 3) essere incluse nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta la controllante.

In relazione a quanto precede e tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 18 e seguenti della citata Direttiva CEE 89/646 nonché all'art. 18, comma 1 del T.U., si è provveduto a redigere le unite istruzioni di vigilanza recanti la disciplina relativa agli obblighi cui si attengono gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del T.U. che intendono esercitare in altri Paesi dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento di succursali ovvero in regime di libera prestazione di servizi, attività ammesse al mutuo riconoscimento.

... OMISSIS ...

Distinti saluti

A. Fazio

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA

Circolare n. 212 del 18 OTTOBRE 1995

**INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE DI CUI
ALL'ART. 107 T.U. AMMESSI AL MUTUO RICONOSCIMENTO CHE
INTENDONO OPERARE IN ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA**

PARTE RISERVATA AGLI INTERMEDIARI

1. Fonti normative.

La materia è disciplinata dagli articoli 1, comma 2, lett. f) e 18, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito "T.U.").

2. Definizioni.

Ai fini della presente disciplina si definisce:

- "prestazione di servizi senza stabilimento", lo svolgimento di attività ammesse al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato estero, in assenza di succursali e attraverso un'organizzazione temporanea (1).

Servizi prestati per posta o mediante altri mezzi di comunicazione (telefono, telex, telefax, reti informatiche) rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento al ricorrere simultaneamente delle seguenti condizioni:

- a) il servizio venga fornito in seguito ad un'iniziativa commerciale, da parte del prestatore sul territorio del destinatario, che non si limiti alla sola promozione ma contenga un invito a concludere il contratto;
- b) l'offerta di servizi preceda lo spostamento fisico del prestatore per la conclusione degli atti ovvero il contratto inerente la prestazione del servizio possa essere concluso a distanza, cioè senza la contemporanea presenza del prestatore del servizio e del destinatario.

Restano esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, e sono pertanto liberamente effettuabili, servizi diversi prestati senza spostamento del prestatore nel Paese del destinatario, per i quali non ricorrono le condizioni di cui sopra.

Sono esclusi dalla disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento e rientrano invece nella disciplina dell'operatività tramite insediamento di succursali:

-
1. Si è in presenza di prestazione di servizi senza stabilimento quando l'offerta dei servizi viene effettuata tramite l'effettiva presenza nel territorio del Paese ospitante di personale incaricato dal prestatore, anche in modo occasionale.

- a) i servizi eventualmente resi tramite strutture automatiche di contatto con la clientela installate nel territorio del Paese ospitante, presso le quali è presente personale del prestatore del servizio (2);
- b) i servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari indipendenti, per i quali ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - operino in via esclusiva per un unico intermediario in valori mobiliari;
 - abbiano il potere di negoziare affari con terzi;
 - possano obbligare l'intermediario in valori mobiliari;
 - agiscano in via continuativa.

I servizi prestati tramite il ricorso ad intermediari indipendenti per i quali non ricorrano congiuntamente tutte le condizioni previste per l'insediamento di succursali, rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento;

- "libera prestazione di servizi", lo svolgimento delle attività ammesse al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea (di seguito "UE"), effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento.

3. Ambito di applicazione.

La presente disciplina si applica alle società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U., ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18, comma 1, del T.U. ed aventi sede legale in Italia (3), che intendono operare in altri Stati membri dell'UE attraverso l'insediamento di una propria succursale ovvero nel quadro della libera prestazione di servizi.

2. I servizi resi tramite le predette strutture presso le quali non sia presente personale del prestatore del servizio rientrano nella disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento.

3. Nel seguito esse vengono definite più brevemente "intermediari finanziari".

4. Condizioni per il mutuo riconoscimento.

Ai fini del mutuo riconoscimento, gli intermediari finanziari devono soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) essere controllati da una o più banche italiane che:
 - detengano almeno il 90% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
 - si siano dichiarate garanti in solido degli impegni presi dalla filiazione per l'attività svolta in altri Stati dell'UE;
- 2) essere inclusi nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta la banca o le banche controllanti ⁽⁴⁾;
- 3) l'esercizio delle attività, per le quali viene chiesta l'ammissione al beneficio del mutuo riconoscimento, deve essere consentito dallo statuto e queste attività devono essere effettivamente svolte in Italia.

La Banca d'Italia verifica il rispetto delle condizioni elencate e rilascia un'attestazione dell'avvenuta verifica che verrà allegata alla comunicazione all'Autorità di vigilanza competente del Paese ospitante.

Qualora l'intermediario finanziario appartenga a un gruppo bancario, ai fini di valutare se la capogruppo è in grado di garantire la sana e prudente gestione della filiazione, la Banca d'Italia tiene conto della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza. Nel caso in cui l'intermediario finanziario non sia incluso in un gruppo, tali valutazioni attengono al complesso delle banche controllanti. La Banca d'Italia, inoltre, tiene conto della situazione tecnico-organizzativa dello stesso intermediario finanziario.

-
4. Quando l'intermediario finanziario non appartiene a un gruppo bancario, ai fini della vigilanza consolidata le attività di rischio dell'intermediario sono attribuite in parti uguali alle banche controllanti che si sono dichiarate garanti in solido. Se le banche stesse, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, del codice civile, stabiliscono diversamente la ripartizione del rischio connesso con la prestazione della garanzia, l'attribuzione dell'attività di rischio ai fini della vigilanza consolidata avviene sulla base degli accordi intervenuti fra le banche garanti.

5. Primo insediamento di una succursale in un Paese dell'UE.

Condizione necessaria perchè un intermediario finanziario possa stabilire una propria succursale in un altro Paese membro dell'UE, è il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato membro dell'UE di insediamento;
- 2) un programma di attività, nel quale sono indicati il tipo di operazioni, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;
- 3) il recapito nello Stato ospitante ovvero della sede principale, qualora la succursale si articoli in più sedi di attività. In presenza di più sedi di attività l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia quale di esse ha identificato come principale;
- 4) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

La comunicazione è inoltre corredata da quanto segue:

- 5) dichiarazione dell'intermediario finanziario da cui risulti il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 18, comma 2 della Direttiva CEE 89/646 ai fini dell'applicazione del beneficio del mutuo riconoscimento;
- 6) dichiarazione della banca controllante (ovvero delle banche controllanti) dalla quale risulti la garanzia in solido per gli impegni presi dalla filiazione per l'attività svolta in altri Stati dell'UE;
- 7) dichiarazione della banca controllante (ovvero delle banche controllanti) contenente dettagli informativi sulle forme di controllo che essa intende adottare nei confronti della filiazione insediata con una propria succursale all'estero (5).

La comunicazione preventiva:

- a) è inviata alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza individuale sull'intermediario finanziario;
- b) qualora l'intermediario finanziario faccia parte di un

5. La comunicazione deve essere accompagnata da una traduzione certificata di tutti i documenti nella lingua ufficiale del Paese di insediamento.

gruppo bancario, è trasmessa tramite la capogruppo alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente per la vigilanza sulla capogruppo medesima.

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti i suoi elementi, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

Dell'avvenuta notifica è data comunicazione all'intermediario finanziario.

Entro il medesimo termine di 90 giorni la Banca d'Italia comunica all'intermediario interessato le ragioni del rifiuto di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

La succursale può stabilirsi ed operare quando riceve apposita comunicazione da parte dell'Autorità competente del Paese di insediamento ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale Autorità ha ricevuto la notifica della Banca d'Italia riguardante lo stabilimento della succursale.

6. Modifiche delle informazioni comunicate.

Con le modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso, l'intermediario finanziario comunica:

- a) alla Banca d'Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al richiamato paragrafo 5, punti 2), 3) e 4) almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante e ne informa l'intermediario finanziario.

Qualora la Banca d'Italia rifiuti di effettuare la notifica di cui al precedente capoverso, la stessa comunica - entro 30 giorni dalla ricezione della richiamata comunicazione - le motivazioni del rifiuto all'intermediario interessato;

- b) alla Banca d'Italia, tempestivamente, ogni modifica riguardante gli elementi indicati al paragrafo 5, punti 5), 6) e 7).

7. Apertura di ulteriori succursali.

L'intermediario finanziario - già insediato in un Paese comunitario con una propria succursale - che intende procedere all'apertura di una nuova sede di attività nello stesso Stato membro ospitante, ne dà preventiva comunicazione alla Banca d'Italia e all'Autorità competente del Paese ospitante, seguendo le modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso ed indicando le informazioni di cui al medesimo paragrafo 5, punti 3) e 4).

8. Attività in regime di libera prestazione di servizi.

L'esercizio, da parte di intermediari finanziari, di attività ammesse al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi in altro Paese membro dell'UE è subordinato al ricevimento, da parte della Banca d'Italia, di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato membro in cui l'intermediario finanziario intende esercitare la propria attività in regime di libera prestazione di servizi;
- 2) un elenco delle attività ammesse al mutuo riconoscimento che l'intermediario finanziario intende esercitare nel Paese membro ospitante;
- 3) le modalità con le quali intende operare.

La comunicazione è inoltre corredata dai documenti di cui al paragrafo 5, punti 5), 6) e 7), relativi all'attività svolta in regime di libera prestazione di servizi.

La predetta comunicazione preventiva è inviata, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, alla Banca d'Italia secondo le modalità di cui al paragrafo 5, terzo capoverso.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante. Dell'avvenuta notifica, la Banca d'Italia dà comunicazione all'intermediario finanziario interessato.

Entro il medesimo termine di 30 giorni la Banca d'Italia comunica all'intermediario interessato le ragioni del rifiuto di notifica all'Autorità competente del Paese ospitante.

Con le stesse modalità di cui al paragrafo 5, terzo

capoverso, l'intermediario finanziario comunica:

- a) alla Banca d'Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui ai punti 2) e 3) del presente paragrafo, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità competente del Paese ospitante e ne informa l'intermediario finanziario.

Qualora la Banca d'Italia rifiuti di effettuare la notifica di cui al precedente capoverso, la stessa comunica le motivazioni del diniego alla società finanziaria nei medesimi termini di cui al precedente capoverso;

- b) alla Banca d'Italia, tempestivamente, ogni modifica riguardante gli elementi indicati al paragrafo 5, punti 5), 6) e 7).